



CONSVIPO
**Consorzio per lo Sviluppo
del Polesine**
Azienda Speciale

Fondo di Rotazione per il Polesine – PMI Turistiche

(Ex Misura 5.2 Obiettivo 2 1997-1999) DGR n. 362 del 20 febbraio 2007

LR n. 33/2002 e DGR n. 3083/2003

Aree d'intervento

Sono ammissibili gli interventi su strutture ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Rovigo compresi nell'Obiettivo 2 per il periodo 2000 – 2006 (allegato n. 1 alla DGR n. 920 del 21 marzo 2000, approvata dalla CE con Decisione C2000 n. 2327 del 27 luglio 2000).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati con l'utilizzo del Fondo di rotazione le PMI turistiche che gestiscono direttamente le strutture oggetto di intervento ovvero le PMI o le persone fisiche titolari di diritti reali sulle strutture medesime. In particolare, al momento della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento agevolato, le PMI richiedenti dovranno risultare iscritte nel registro delle imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata).

I criteri per l'individuazione dei limiti dimensionali dei richiedenti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

Le persone fisiche richiedenti, se imprenditori, non devono esercitare attività di grande impresa.

Sono ammissibili gli interventi da effettuare sulle seguenti tipologie di strutture, come classificate ai sensi del Titolo II della LR n. 33/2002:

- Albergo
- Motel
- Villaggio – albergo
- Residenza turistico – alberghiera
- Residenza d'epoca alberghiera
- Campeggio
- Villaggio turistico
- Agenzia di viaggio e turismo
- Stabilimento balneare

Sono ammissibili, altresì, gli interventi da effettuare su altre tipologie di strutture purché rette a regime di PMI (LR 33/2002 – Allegato U).



CONSVIPO

**Consorzio per lo Sviluppo
del Polesine**

Azienda Speciale

Regimi di aiuto, esclusioni e cumulo

Il Fondo di Rotazione per il Polesine, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 362 del 20 febbraio 2007, opera mutuando la disciplina del Fondo di Rotazione per il Settore Turismo di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, attualmente regolamentato con Deliberazione di Giunta regionale del 10 ottobre 2003, n. 3083.

La sezione A del Fondo opera con la seguente finalità: agevolare gli interventi sul capitale di funzionamento dell'impresa turistica.

La sezione B del Fondo opera con la seguente finalità: agevolare gli interventi per operazioni straordinarie sul capitale immobilizzato dell'impresa turistica.

Le agevolazioni a valere su entrambe le Sezioni del Fondo vengono concesse in **“Regime DI ESENZIONE” (Reg. CE n. 70/2001)**.

Sia l'iniziativa agevolata che l'attività prevalente del beneficiario (Cod. ISTAT), pertanto, dovranno rientrare nel campo di applicazione del Reg. CE 70/2001. Valgono quindi i seguenti **casì di esclusione**:

- imprese operanti nei settori considerati “sensibili” dalla normativa comunitaria, ovvero industria: carbonifera e siderurgica, fibre sintetiche, automobilistica e costruzione navale;
- aiuti a favore di attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei singoli prodotti elencati nell'Allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (settore agroindustria), limitatamente agli investimenti in immobilizzazioni materiali direttamente connessi con il ciclo produttivo;
- aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; inoltre aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- nel settore dei trasporti: costi relativi ai mezzi e attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario.

Le intensità di aiuto verranno calcolate in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea. In particolare, Veneto Sviluppo S.p.A. provvederà a calcolare l'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL), ovvero il reale beneficio derivante dalla concessione delle agevolazioni, valutando la differenza tra il tasso di riferimento periodicamente fissato dalla Commissione Europea ed il tasso effettivo complessivo dell'operazione agevolata. I richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti per le iniziative da finanziare, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili previsto dal Reg. CE n. 70/2001.

L'agevolazione concessa, calcolata in termini di Equivalentente Sovvenzione Lordo, è infatti cumulabile con altre agevolazioni pubbliche (es.: contributi, garanzie agevolate) per il medesimo intervento nei limiti previsti dal Reg. CE n. 70/2001:

- 15% degli investimenti ammessi per le Piccole Imprese;



CONSVIPO

**Consorzio per lo Sviluppo
del Polesine**

Azienda Speciale

- 7,5% degli investimenti ammessi per le Medie Imprese.

È ammesso il superamento dei limiti sopra indicati per le imprese localizzate nelle aree in deroga definite dalla Carta degli aiuti approvata con Decisione della Commissione Europea del 20 settembre 2000.

Qualora i titolari di diritti reali richiedenti il finanziamento agevolato non esercitino attività d'impresa, l'agevolazione sarà concessa nella misura prevista per la Piccola Impresa.

N.B.: l'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL) viene calcolato valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo dell'operazione agevolata risultante al momento dell'erogazione.

Qualora l'impresa richiedente, in relazione alla specifica iniziativa, possa aver titolo di ammissione ai benefici di altri fondi di rotazione (settoriali o territoriali) previsti da leggi nazionali, regionali o da interventi comunitari, e qualora tali strumenti agevolativi siano gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. e presentino risorse sufficienti per consentire il finanziamento / leasing agevolato richiesto, Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata a provvedere d'ufficio, d'intesa con l'impresa richiedente, ad inoltrare la domanda di agevolazione al Fondo di rotazione pertinente.

Programmi di investimento ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento agevolato gli interventi ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda. Le tipologie ammissibili sono:

SEZIONE A: opere edili di manutenzione (che non richiedano denuncia di inizio attività, autorizzazione o concessione edilizia), interventi di installazione di impianti tecnologici, fornitura di attrezzature*, macchinari, arredi, dotazioni informatiche hardware e software strettamente funzionali all'attività dell'impresa e consistenti in beni materiali ed immateriali di uso durevole e suscettibili di essere inventariabili e/o iscritti a libro cespiti. Gli interventi ammessi dovranno essere conclusi al massimo entro 1 anno dalla data di ammissione a finanziamento agevolato, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.

* = Il costo minimo delle attrezzature è stabilito in € 500,00 per singola voce.

SEZIONE B: lavori generali di ampliamento e ristrutturazione, opere di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti, realizzazione di servizi a disposizione degli ospiti (ad es.: piscine, impianti sportivi, centri benessere) complementari all'attività turistica, costruzione di nuove strutture ricettive. Gli interventi ammessi dovranno essere conclusi al massimo entro 2 anni dalla data di ammissione a finanziamento agevolato, pena la decadenza delle agevolazioni concesse

Per entrambe le sezioni, inoltre:

- sono ammissibili, nel limite del 5% dei relativi investimenti, le eventuali spese di "assistenza tecnica" (progettazione, direzione dei lavori, studi di fattibilità, valutazione di impatto ambientale, collaudi)

- non sono ammissibili investimenti in beni usati.

I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito):

- **SEZIONE A:** per un periodo di 3 anni (hardware e software) o 5 anni (altri beni mobili) dalla stipula del finanziamento agevolato;



- **SEZIONE B:** per un periodo pari alla durata di ammortamento del finanziamento agevolato.

Per entrambe le sezioni viene richiesto un formale atto di impegno a vincolare la destinazione ad uso turistico delle strutture oggetto di intervento per una durata di almeno 5 anni (Sezione A) ovvero per l'intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato concesso (Sezione B). Per i soli finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione B del fondo, tale vincolo di destinazione dovrà essere trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Forme tecniche, importi, durate

L'unica forma tecnica prevista per l'utilizzo del Fondo di rotazione è quella del FINANZIAMENTO AGEVOLATO.

SEZIONE A

- Finanziamento normalmente chirografario
- Copertura: 100% dell'investimento ammesso
- Durata: da 3 a 7 anni (compreso un periodo di preammortamento di max 12 mesi)
- Importo: da 25.000,00 a 750.000,00 Euro
- Quota di intervento del Fondo di rotazione: 50% (DGR362/2007)
- Tasso a carico del beneficiario: tasso convenzionato° applicato dalla Banca finanziatrice, ridotto per la quota di intervento del Fondo di rotazione. In caso di prestazione di garanzia a valere sul Fondo Rischi Regionale ex LR 33/2002 (v. *paragrafo "Misura dell'agevolazione e garanzie"*), lo spread verrà ridotto di 0,30 punti

°= attualmente: Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2 punti di spread annui

SEZIONE B

- Finanziamento normalmente ipotecario
- Copertura: 80% dell'investimento ammesso
- Durata: da 10 a 20 anni (compreso un periodo di preammortamento di max 24 mesi)
- Importo: da 200.000,00 a 2.000.000,00 Euro
- Quota di intervento del Fondo di rotazione (sia per le Piccole Imprese che per le Medie Imprese): variabile in funzione dell'abbattimento, per i primi cinque anni, dello spread concordato con la Banca finanziatrice. La quota, il cui importo non potrà comunque superare il 50% del finanziamento, verrà calcolata applicando la formula: $Q = S / T_b$, dove:



Q = quota di intervento del Fondo di rotazione

S = spread applicato all'Euribor concordato con la banca finanziatrice (max 1,80 punti annui)

Tb = tasso banca = Euribor + **S**

- Tasso a carico del beneficiario:

- per i primi cinque anni: Euribor

- per gli anni successivi: tasso convenzionato pari all'Euribor + max 1,80 punti di spread annui

In caso di prestazione di garanzia a valere sul Fondo Rischi Regionale ex LR 33/2002 (*v. paragrafo "Misura dell'agevolazione e garanzie"*), lo spread verrà ridotto di 0,30 punti

Su entrambe le Sezioni le Banche / Società di Leasing finanziatrici sono tenute ad applicare, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione all'agevolazione, il medesimo tasso convenzionato.

Misura dell'agevolazione e garanzie

Il tasso a carico del beneficiario risulterà ridotto, in proporzione alla quota di intervento del Fondo di rotazione, secondo le specifiche previste per le due sezioni che compongono il Fondo e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi del Reg. CE n. 70/2001.

Qualora la domanda di finanziamento agevolato sia assistita da garanzia concessa da una Cooperativa di Garanzia o da un Consorzio Fidi, il costo totale della garanzia prestata non dovrà superare un massimo dello 0,50% annuo sull'importo garantito.

I richiedenti le agevolazioni a valere sul Fondo di rotazione potranno richiedere, per il tramite della Banca finanziatrice, anche l'intervento del Fondo Rischi ex LR 33/2002 (Fondo Regionale di Garanzia e Controgaranzia), entro i limiti di agevolazione previsti dal Reg. CE n. 70/2001. (Per maggiori informazioni, si veda la sezione "Garanzie" del sito internet di Veneto Sviluppo S.p.A. - www.venetosviluppo.it)

Criteri di priorità

Le operazioni verranno ammesse ai benefici del fondo in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..

In caso di uguale data di ricevimento, verrà data priorità alle domande che presentano il minor importo richiesto.

La domanda di finanziamento presentata tramite una Cooperativa di Garanzia o un Consorzio Fidi ha preferenza nell'accesso ai benefici del fondo rispetto alla domanda presentata nella stessa data direttamente, qualunque sia l'importo della spesa ammessa di quest'ultima.



CONSVIPO

**Consorzio per lo Sviluppo
del Polesine**

Azienda Speciale

Fasi procedurali

1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente l'agevolazione deve presentare la domanda **al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine** per il tramite dell'intermediario finanziario prescelto ovvero per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet di Veneto Sviluppo S.p.A.. Potrà essere presentata nel medesimo anno solare dalla stessa impresa o dallo stesso proprietario / titolare di diritti reali una sola domanda di finanziamento per ciascuna delle sezioni del Fondo.

La richiesta deve essere presentata al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine entro 30 giorni dalla compilazione.

La domanda dovrà essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione – domanda e diversi in funzione della sezione del Fondo di rotazione alla quale si richiede di poter accedere. In particolare, per le domande a valere sulla Sezione B dovranno essere prodotte tutte le autorizzazioni amministrative, le dichiarazioni, le certificazioni e gli allegati tecnici riguardanti gli interventi proposti.

In ogni caso, tutte le domande di finanziamento agevolato dovranno essere complete di:

1. delibera di concessione del finanziamento da parte della Banca convenzionata scelta dal richiedente con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno del finanziamento
2. copia dell'ultimo bilancio approvato o della situazione patrimoniale / reddituale oppure, solo nel caso di proprietario / titolare di diritto reale che non sia impresa, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
3. relazione descrittiva dell'intervento da finanziare (redatta conformemente a quanto previsto in appendice al modulo di dichiarazione – domanda per la sezione di riferimento)
4. modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/03 - Privacy debitamente compilato e firmato
5. copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità
6. *(solo qualora il richiedente sia PMI)* documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI, conformemente a quanto previsto dal DM 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"
7. *(solo qualora il richiedente sia PMI)* copia della visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda)
8. *(solo qualora il richiedente sia PMI)* breve relazione di presentazione dell'impresa
9. Ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile

2) ISTRUTTORIA

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, verificata la completezza amministrativa della domanda, la trasmette a Veneto Sviluppo S.p.A. entro 10 giorni dal ricevimento. Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la



CONSVIPO

**Consorzio per lo Sviluppo
del Polesine**

Azienda Speciale

regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ammette gli interventi proposti ai benefici del Fondo di rotazione, ovvero esclude l'ammissione degli stessi. L'esito dell'attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata al richiedente l'agevolazione, alla Banca / Società di Leasing convenzionata prescelta ed ai Consorzi Fidi / Cooperative di Garanzia intermediari. Dell'ammissione / non ammissione sarà altresì informato il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine.

3) EROGAZIONE

Ai fini dell'erogazione del finanziamento agevolato, l'impresa beneficiaria dovrà preventivamente dar prova della realizzazione del programma di investimento ammesso, presentando la necessaria documentazione di spesa alla Banca finanziatrice (interventi a valere sulla Sezione A del Fondo di rotazione) ovvero, anche per il tramite di eventuali Organismi di Garanzia intermediari, a Veneto Sviluppo S.p.A. (interventi a valere sulla Sezione B del Fondo di rotazione). Al momento dell'erogazione del finanziamento agevolato, pertanto, **TUTTE LE SPESE AMMESSE DOVRANNO ESSERE COMPROVATE DA FATTURE**. Sarà quindi cura di Veneto Sviluppo S.p.A. e della Banca finanziatrice, una volta effettuati i necessari accertamenti, procedere all'erogazione del finanziamento agevolato secondo le modalità previste dalle vigenti Convenzioni.

L'erogazione del finanziamento può avvenire per stati di avanzamento dei lavori, all'interno del periodo di preammortamento, in proporzione alle spese relative agli stessi, su richiesta del beneficiario e in accordo con la Banca finanziatrice, previa produzione della documentazione di spesa relativa.

Varianti, proroghe, subentri, revoche e rinunce, controlli

1. Sono ammesse varianti agli interventi ammessi a finanziamento agevolato, purché non alterino la funzionalità e la destinazione originarie dell'intervento.

2. Veneto Sviluppo S.p.A., su preventiva richiesta motivata, può concedere, per una sola volta, la proroga al termine finale di esecuzione delle opere stabilito nel provvedimento di ammissione a finanziamento agevolato, esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.

3. Un nuovo beneficiario può subentrare nel finanziamento agevolato ad un beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere gli stessi requisiti di quest'ultimo, presentando apposita richiesta a Veneto Sviluppo S.p.A.. Verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, Veneto Sviluppo S.p.A. delibera l'ammissione del nuovo beneficiario, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi del precedente.

4. Ai sensi dell'Art. 11 della Legge Regionale n. 5/2000 ("Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"), sarà disposta la revoca dell'operazione agevolata qualora l'impresa beneficiaria perda il diritto all'agevolazione. In particolare, la revoca sarà disposta qualora venga accertato che:

– l'impresa beneficiaria delle agevolazioni ha perso i requisiti di ammissibilità richiesti dalla singola normativa attuativa di riferimento (si cita, a titolo di esempio, il caso di cessione di azienda), ovvero;

– i beni acquistati con l'intervento agevolato sono stati alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al provvedimento di concessione ovvero prima che abbia avuto termine quanto previsto dal progetto ammesso alle agevolazioni, ovvero;

– sussistono gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente o agli intermediari finanziari di riferimento e non sanabili.



CONSVIPO
Consorzio per lo Sviluppo
del Polesine
Azienda Speciale

La particolare forma tecnica delle operazioni agevolate con l'intervento dei Fondi di Rotazione non consente, una volta erogata la quota di provvista agevolata a carico del Fondo, l'applicazione di provvedimenti di revoca parziale.

La revoca delle agevolazioni comporta la restituzione immediata, in un'unica soluzione, della provvista messa a disposizione dal Fondo di Rotazione e non già rimborsata, maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali e calcolato con decorrenza dalla data in cui il beneficiario ha perso il diritto all'agevolazione.

La disposizione di revoca e la successiva restituzione della provvista agevolata di competenza del Fondo non comportano necessariamente l'estinzione delle operazioni. In accordo con l'intermediario finanziario di riferimento, le operazioni agevolate revocate potranno aver seguito in forma ordinaria (provvista interamente a carico dell'intermediario finanziario di riferimento).

Veneto Sviluppo S.p.A. comunicherà la disposizione di revoca ai competenti uffici della Regione del Veneto, che valuteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un minimo di una volta ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito. In ogni caso, è esclusa l'applicazione della sanzione nei casi in cui venga data tempestiva comunicazione di rinuncia alle agevolazioni prima che venga disposta la revoca.

Eventuali reclami o ricorsi da parte degli interessati vengono esaminati dalla Regione, che decide in merito.

5. La Regione, per il tramite della competente Direzione Industria, esercita la funzione di controllo sull'attività di gestione del Fondo di rotazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi della DGR 2591/00.

Fonti normative di riferimento: DGR 362/2007 - Legge Regionale 33/2002; DGR 3083/2003